



GDAP-0252242-2011

PU-GDAP-1e00-23/06/2011-0252242-2011

4.

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Ai rappresentanti delle OO.SS.
del Comparto Sicurezza

Ai rappresentanti delle OO.SS. del
Comparto Ministeri e Dirigenza

S.A.P.Pe.

C.G.I.L.-F.P.

D.P.S.

O.S.A.P.P.

C.I.S.L.-F.P.S. e F.N.S.

FP CIDA

C.I.S.L.-F.N.S.

U.I.L. - P. A.

D.I.R.S.T.A.T.

U.I.L. - P.A./P. P. -

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.

FED. ASSOMED - SIVEMP

Si.N.A.P.Pe.

R.D.B.- P.I.

C.G.I.L.-F.P.

F.L.P.

U.G.L. Polizia Penitenziaria

FEDERAZIONE INTESA

LORO SEDI

F.S.A C.N.P.P.

e, p.c. All'Ufficio dell'Organizzazione
e delle Relazione C.D. -Sede

OGGETTO: Gruppo di Lavoro incaricato di procedere alla redazione del "Codice Etico dell'Operatore Penitenziario" istituito con P.C.D. del 23 settembre 2010.

Ho il piacere di comunicare che il Gruppo di lavoro in oggetto indicato, incaricato della stesura di un Codice Etico dell'Operatore Penitenziario, ha ultimato le proprie attività.

Trasmetto, pertanto, l'unito documento con preghiera di far pervenire entro il 1° luglio p.v. eventuali osservazioni o riflessioni anche al fine di programmare un apposito incontro.

Con cordialità.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

[Handwritten signature]

CODICE ETICO DELL'OPERATORE PENITENZIARIO

- Visti gli artt. 3, 13, 27, 28, 54 della *Costituzione della Repubblica Italiana*
- Vista la *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con L. n. 848 del 1955.
- Vista la Risoluzione ONU 30 agosto 1955 contenente *Regole minime per il trattamento dei detenuti*.
- Visto il *Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato* (DPR 3/1957)
- Viste le *Regole penitenziarie europee*, 11 gennaio 2006
- Vista la *Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti*, New York 10 dicembre 1984
- Vista la *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti*, Strasburgo 26 novembre 1987 e ratificata con L. 489/1988
- Vista la *Raccomandazione R(97) 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul personale incaricato dell'applicazione delle sanzioni penali* N. R (97) 12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul personale incaricato dell'applicazione di sanzioni e misure
- Vista la *Raccomandazione 92/131 CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro* del 27 novembre 1991
- Visto il *Codice etico europeo per il personale penitenziario* (in corso di approvazione da parte del Consiglio d'Europa)
- Visto il *Codice di comportamento* riportato dai CCNL di diverse categorie di pubblici impiegati
- Visti l'*Ordinamento Penitenziario* (L. 354/1975) e il *Regolamento di Esecuzione* (DPR 230/2000)

TITOLO I OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Definizioni

1. Si intende per codice etico l'insieme dei principi e delle regole di comportamento alle quali l'operatore penitenziario si conforma nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, comportamento che non solo rispetti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, ma qualifichi anche la serietà, sia dell'operatore, sia dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il codice etico, tutelandone il decoro, orienta e guida l'operatore nelle scelte di comportamento e nell'individuazione dei criteri con i quali affrontare i problemi etici e deontologici che si presentano nell'attività di servizio.
3. Si intende per Amministrazione Penitenziaria la struttura del Ministero della Giustizia preposta alla gestione delle misure privative e limitative della libertà, sia in strutture penitenziarie sia in esecuzione penale esterna.
4. Si intende per operatore penitenziario ogni persona che presta la propria attività professionale in modo stabile e continuativo, anche con contratti a termine, alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Codice etico si applica a tutti gli operatori penitenziari.

2. Si applica altresì a tutti coloro che per ragioni d'ufficio o a diverso titolo fanno ingresso in un istituto penitenziario. Qualora si verifichi un contrasto tra le norme deontologiche proprie e quelle previste dal presente *Codice*, si potrà attivare un confronto con il consiglio dell'ordine di riferimento.

3. L'applicazione del Codice etico non esclude l'applicazione delle specifiche normative proprie dei singoli operatori.

4. Il comportamento dell'operatore penitenziario, anche al di fuori dell'esercizio della professione, si fonda sul valore, sul decoro e sulla dignità della stessa, e si svolge in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano.

5. L'operatore penitenziario evita di assumere comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare discredito alla professione o all'istituzione di appartenenza.

Art. 3

Codice e relativi doveri

1. L'operatore penitenziario è tenuto alla conoscenza, comprensione e diffusione del presente Codice.

2. Egli si impegna per la sua applicazione nelle diverse circostanze in cui l'esercizio della professione lo preveda e non può invocare la sua ignoranza.

Art. 4

Missioni all'estero

1. L'operatore penitenziario, ove la prestazione professionale sia resa all'estero, è tenuto al rispetto delle presenti norme di comportamento, nonché di quelle applicabili nel paese in cui svolge la prestazione, se esistenti e compatibili con quelle del presente Codice.

TITOLO II

PRINCIPI E DOVERI GENERALI

Art. 5

Mandato istituzionale

1. L'operatore penitenziario orienta la propria attività professionale al fine di garantire la funzione rieducativa della pena, nel rispetto della dignità della persona, assicurando l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari, nonché consentendo gli interventi che appaiono più idonei al recupero sociale del condannato.

2. L'attività dell'operatore penitenziario si ispira ai principi di trasparenza, lealtà, onestà, equità, uguaglianza, tutela e rispetto della persona, diligenza, correttezza, professionalità, riservatezza, indipendenza e imparzialità, legalità.

Art. 6

Rispetto

1. L'operatore penitenziario impronta la propria attività professionale alla tutela dei diritti fondamentali della persona detenuta; svolge la sua attività con lealtà e correttezza nei confronti di tutte le persone ristrette con le quali entra in contatto, siano esse condannate o sottoposte a misure limitative della libertà personale.

Art. 7

Imparzialità

1. L'operatore penitenziario conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire fedelmente la Repubblica con disciplina ed onore, nonché di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Art. 8

Indipendenza

1. L'operatore penitenziario, al fine di assicurare l'imparzialità, ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura. Non accetta e non cerca condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice, che siano in contrasto con il mandato istituzionale o che ne possano compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi.

2. Ferme restando le libertà costituzionalmente garantite, l'operatore penitenziario si astiene dall'esprimere opinioni politiche durante l'attività lavorativa.

Art. 9

Correttezza

1. L'operatore penitenziario non utilizza il proprio ruolo per interessi o vantaggi personali.

2. L'operatore penitenziario, in nessun caso, in servizio o al di fuori di esso, abusa del suo status, della sua posizione professionale o delle informazioni ottenute grazie alle funzioni esercitate.

Art. 10

Responsabilità

1. L'operatore penitenziario, a qualunque livello della gerarchia, è responsabile del proprio operato nei confronti delle istituzioni, della popolazione detenuta, e della società.

Art. 11

Formazione ed aggiornamento

1. L'operatore penitenziario si impegna costantemente al miglioramento della propria formazione e della propria professionalità, arricchendo le proprie conoscenze e le proprie competenze personali e professionali, lo studio individuale e la partecipazione ad iniziative di formazione.

Art. 12

Legalità

1. L'operatore penitenziario con la sua attività concorre alla realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali, come espressi dalla legislazione di settore, in attuazione della Costituzione e nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.

2. L'operatore penitenziario assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico, cui ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti.

Art. 13

Contrasto della corruzione

1. L'operatore penitenziario previene ogni rischio e contrasta ogni forma di corruzione finalizzata al compimento di atti contro l'amministrazione della giustizia e contro la sicurezza penitenziaria ovvero volta all'omissione delle funzioni di vigilanza e dei doveri di repressione dei reati.
2. L'operatore penitenziario tutela la pubblica amministrazione dai rischi di corruzione nei rapporti economici e finanziari di qualunque natura che intercorrono con imprese, operatori economici o altri soggetti privati.

TITOLO III RAPPORTI INTERNI

Art. 14

Rapporti con i colleghi

1. L'operatore penitenziario tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati alla correttezza, al rispetto, alla cortesia, alla lealtà ed alla solidarietà.
2. L'operatore evita l'uso di toni animosi, linguaggio sconveniente ed espressioni irrispettose nei confronti dei colleghi, in particolar modo nello svolgimento dell'attività professionale.

Art. 15

Parità di genere

1. L'operatore penitenziario agisce nel rispetto della parità di genere; non pone in essere né partecipa ad atti di molestia o discriminazione, non agevola e non sminuisce la gravità di tali comportamenti.

Art. 16

Dovere di collaborazione

1. L'operatore penitenziario intrattiene con i colleghi, e con tutte le professionalità con cui entra in contatto, rapporti improntati a correttezza, lealtà e fattiva collaborazione.
2. L'operatore penitenziario sostiene in particolare i colleghi che si trovano all'inizio dell'attività professionale.
3. L'operatore penitenziario si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse generale.

Art. 17

Solidarietà professionale

1. L'operatore penitenziario si astiene dal dare pubblicamente giudizi negativi su colleghi e collaboratori relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.
2. L'operatore penitenziario aiuta ogni collega che incontri difficoltà, nell'esercizio delle sue funzioni, specialmente nella ricorrenza di episodi di violenza o comunque traumatizzanti.

Art. 18

Collaborazione inter-professionale

1. Quando l'operatore penitenziario lavora in ambiti interdisciplinari, egli collabora con le altre professionalità, rispettandone le competenze, le opinioni, i valori. Egli trasmette agli interlocutori le informazioni che possono servire ad agevolare i percorsi rieducativi dei condannati, nei limiti di legge.

Art. 19

Sicurezza

1. L'operatore si adopera, secondo le proprie competenze, al fine di garantire la sicurezza nell'ambiente lavorativo, dei ristretti e dei colleghi.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 20

Valorizzazione delle risorse umane

1. L'operatore penitenziario che svolge compiti di direzione o coordinamento rispetta e sostiene l'autonomia tecnica e di giudizio degli altri operatori, promuove la loro formazione, la cooperazione e la crescita professionale, favorendo il confronto, in un clima di aperta comunicazione.

Art. 21

Valorizzazione delle risorse materiali

1. Ogni operatore penitenziario utilizza le risorse pubbliche affidategli in maniera corretta, razionale ed efficiente.
2. L'operatore penitenziario si astiene da ogni comportamento che potrebbe portare a sospettare che i fondi, o qualunque altra risorsa pubblica, vengano male utilizzati in maniera scorretta.

Art. 22

Innovazione amministrativa

1. L'operatore penitenziario si adopera per promuovere e valorizzare esperienze e modelli più efficaci di intervento, migliorando anche l'immagine dell'Amministrazione Penitenziaria, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione.

Art. 23

Rapporto gerarchico e funzionale

1. Il rapporto gerarchico e funzionale tra operatori corrisponde a due livelli di responsabilità: verso la professione e verso l'Amministrazione.

Art. 24

Qualità

1. L'operatore penitenziario impegna la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della prestazione professionale, all'efficacia, all'efficienza, all'economicità e alla

qualità degli interventi e delle prestazioni professionali. Egli altresì contribuisce all'individuazione di livelli di qualità e alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.

Art. 25

Ordine e sicurezza

1. È compito di ciascun operatore penitenziario garantire l'ordine e la sicurezza all'interno delle strutture, nonché prevenire la fuga dei ristretti; ciò nell'osservanza della legge e nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

TITOLO V

RAPPORTI CON I CONDANNATI E I DETENUTI

Art. 26

Dignità e centralità della persona

1. L'operatore penitenziario riconosce in ogni intervento la centralità della dignità della persona detenuta, che non è destinataria passiva degli interventi, bensì soggetto titolare dei diritti inviolabili dell'uomo, e al quale spetta un ruolo attivo e responsabile nel percorso rieducativo.
2. L'operatore penitenziario tratta la persona detenuta nel rispetto della sua dignità, senza discriminazione di età, di origine, di lingua, di cultura, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di orientamento sessuale, di condizioni fisiche o mentali, di condizione sociale, pregiudizi per il reato commesso.
3. L'operatore esprime giudizi di valore sui ristretti in base ai loro comportamenti, nei limiti e nei modi consentiti dalle funzioni svolte.

Art. 27

Tutela della persona e dovere di prevenzione

1. L'operatore penitenziario contrasta ogni manifesto abuso dell'uso della forza o dei mezzi di coercizione fisica; impedisce ogni atto di violenza nei confronti delle persone detenute o internate e previene comportamenti contrari al senso di umanità e al rispetto della dignità della persona, ovvero che sostanzino trattamenti inumani o degradanti.
2. L'operatore penitenziario, consapevole della ridotta capacità di autodeterminazione della persona sottoposta a privazione o restrizione della libertà personale, non assume comportamenti, né intrattiene rapporti interpersonali invasivi della sua sfera affettiva e sessuale; non pone in essere, né partecipa ad atti di molestia sessuale e non sminuisce la gravità di tali comportamenti; impedisce atti persecutori ed ogni comportamento lesivo della libertà sessuale della persona.

Art. 28

Autodeterminazione

1. L'operatore penitenziario contribuisce ad agevolare nella persona detenuta l'esercizio del suo diritto all'autodeterminazione, compatibilmente con lo stato detentivo.
2. In caso di rifiuto delle cure o del cibo, l'operatore si accerta che il detenuto sia compiutamente informato sulle possibili conseguenze della propria decisione, senza assumere iniziative che coartino la volontà espressa, ma offrendogli in ogni momento la possibilità di una dignitosa rivisitazione dell'iniziale determinazione.

3. L'operatore penitenziario contribuisce, secondo le specifiche competenze, a sostenere il percorso trattamentale dei condannati.

Art. 29

Offerta trattamentale

1. L'operatore intrattiene i propri rapporti con la persona privata o limitata nella libertà personale nell'osservanza dei canoni dettati dall'umana solidarietà.
2. L'operatore incoraggia il comportamento positivo del condannato attraverso l'offerta di opportunità di recupero, armonizzando il ruolo di custodia con quello educativo. L'operatore informa il detenuto dei suoi diritti e dei suoi obblighi, nonché delle forme di assistenza che possono essergli offerte.

Art. 30

Privacy

1. L'operatore penitenziario rispetta la riservatezza personale dei ristretti e dei loro familiari; tratta con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi; salvaguarda la documentazione relativa ai ristretti e non diffonde, per alcun motivo, informazioni riservate o sensibili, particolarmente quelle inerenti la salute e la vita sessuale a soggetti non abilitati dalla legge. Rispetta il segreto professionale su tutte le informazioni acquisite, fatti salvi gli obblighi di legge. Porr  particolare attenzione al rispetto della segretezza della corrispondenza.

Art. 31

Limiti dell'attivit  professionale

1. L'operatore penitenziario impronta i rapporti con le persone detenute ed i loro familiari ad assoluta professionalit , con esclusione di qualsiasi relazione di carattere privato che implichi un coinvolgimento emotivo o una dipendenza affettiva e intima.
2. L'operatore penitenziario non accetta regali, denaro, oggetti di valore o favori di alcun genere.

TITOLO VI

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI ESTERNE E CON I CITTADINI

Art. 32

Trasparenza, correttezza, imparzialit 

1. L'operatore penitenziario nei rapporti con le istituzioni esterne ed i cittadini lavora nel rispetto della trasparenza, della correttezza e della imparzialit . Egli garantisce i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione della comunit , cui   dovuta un'informazione completa, corretta e tempestiva.

Art. 33

Rapporti con gli altri soggetti istituzionali

1. L'operatore penitenziario promuove la cultura della legalit  e della solidariet ; contribuisce allo sviluppo ed al sostegno di politiche sociali integrate, collaborando con le amministrazioni locali, il Servizio Sanitario Nazionale ed i soggetti attivi in campo sociale, privati e pubblici, impegnati nel recupero sociale e nella rieducazione del detenuto.

Art. 34

Riservatezza e conservazione dei dati

1. L'operatore penitenziario tratta con riservatezza le informazioni e i dati che conosce per ragione d'ufficio, acquisendo, ove richiesto, il consenso informato.
2. L'operatore penitenziario garantisce la integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione, anche in forma o su supporto elettronico e multimediale.

Art. 35

Limite alla riservatezza

1. L'operatore penitenziario ha l'obbligo di segnalare, ai propri superiori gerarchici, fatti, condizioni o comportamenti dai quali possa derivare pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto, fermi restando gli eventuali obblighi di denuncia all'Autorità Giudiziaria previsti dalla legge.